



# **COMUNE DI SESTU**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**ORDINANZA N. 20**

**in data 15/02/2019**

### **OGGETTO:**

Sospensione per n.2 giorni del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore dei propri soci - ASD New Maracanà.

## LA SINDACA

Premesso che con nota acquisita al protocollo n.6001 del 23/02/2018 la Questura di Cagliari – Commissariato della P.S. Quartu S.Elena, comunicava gli esiti del controllo amministrativo effettuato in data 02/02/2018 nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica (ASD) “New Maracanà” presso i locali ubicati in Sestu nel Corso Italia n.130, in seguito al quale al presidente/legale rappresentante dell'associazione venivano contestati, con i verbali n.5/2018 e n.6/2018, diversi illeciti amministrativi, per l'avvenuta installazione e messa a disposizione degli avventori di complessivi n.4 apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa vigente di riferimento;

rilevato che, dal punto di vista amministrativo, l'ASD “New Maracanà”, codice fiscale 92195990921, con sede legale in Sestu presso Corso Italia n.130:

- esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore dei propri soci presso i locali ubicati in Sestu in Corso Italia n.130, in virtù della segnalazione certificata di inizio attività presentata in data 30/04/2013 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente n.7824/2013;
- con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n.4614 del 14/03/2016 ha comunicato l'avvenuto cambio del presidente pro tempore, individuato da ultimo nel sig.Filippino Bruno, nato a Decimomannu il 26/03/1964;
- con pratica SUAPE n.5697 del 28/01/2019, aggiornata in data 13/02/2019, ha comunicato il cambio del proprio vice-presidente;

vista la nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli acquisita al protocollo generale dell'Ente n.1898/2019 del 16/01/2019, con la quale l'Ufficio dei monopoli per la Sardegna – Cagliari, in merito al suddetto accertamento effettuato nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica “New Maracanà”, ha comunicato quanto segue: “A seguito di rituale verbale , contestazione e notifica di illecito amministrativo ex articolo 110, comma 9, del TULPS redatto dai verificatori della Questura di Cagliari – Commissariato della P.S. Quartu S.Elena , in data 15/02/2018, non essendosi la parte sanzionata avvalsa della facoltà di estinzione di cui all'articolo 16 della Legge n.689/1981, l'Ufficio emetteva in data 11/09/2018 le ordinanze ingiunzione e confisca n.23996 e n.23999, in copia allegate con ricevuta di notifica. La trasmissione degli atti citati è prodromica alla irrogazione della sanzione accessoria di cui all'articolo 110, comma 10, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni di competenza dell'organo sindacale, così come ribadito dall'articolo 54 del decreto legislativo n.267/2000”;

rilevato che le suddette ordinanze di ingiunzione e confisca n.23996 e n.23999 emesse dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti dell'ASD “New Maracanà” sono state ritualmente notificate in data 12/09/2018;

dato atto che dalla suddetta nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si evince che le violazioni poste in essere ed accertate in data 02/02/2018 in capo all'associazione sportiva dilettantistica “New Maracanà”, attengono:

- all'avvenuta installazione presso i locali siti in Sestu nel Corso Italia n.130 di n.2 apparecchi da intrattenimento non conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), ricadente nella fattispecie prevista dal comma 9 del medesimo articolo 110 del TULPS;
- all'avvenuta installazione presso i locali siti in Sestu nel Corso Italia n.130 di n.2 apparecchi da intrattenimento tipologia c.d. “Totem” in violazione del divieto dall'articolo 7, comma 3-quater del Decreto legge n.158/2012, convertito nella Legge n.189/2012;

visto il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed in particolare:

- l'articolo 86, a norma del quale:
  - 1. non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
  - 2. Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di cui al primo comma.
  - 4. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza e' altresì necessaria: a) per l'attivita' di produzione o di importazione; b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati;
- l'articolo 110, comma 10, a norma del quale se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88;

vista la Legge n.689/1981 ed in particolare:

- l'articolo 16, rubricato "Pagamento in misura ridotta";
- l'articolo 18, a norma del quale "entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate e' altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il

trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa”;

dato atto che la sospensione della licenza prevista dal citato articolo 110, comma 10 del TULPS riveste carattere di sanzione accessoria; la sua irrogazione presuppone pertanto che la sanzione principale di cui all'articolo 110, comma 9, del TULPS, sia applicata in via definitiva o che il sanzionato non si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge n.689/1981;

considerato che nei confronti della ASD “New Maracanà” con nota protocollo n.2607 del 23/01/2019, notificata in data 24/01/2019, è stato avviato il procedimento finalizzato all'applicazione della sanzione accessoria di cui all'articolo 110, comma 10 del TULPS e che nei termini di legge la medesima ASD non ha prodotto alcuna controdeduzione/osservazione;

ritenuto pertanto di dover applicare all'ASD “New Maracanà” la sanzione accessoria di cui all'articolo 110, comma 10, del TULPS, prevedente la sospensione della licenza di cui all'articolo 86 del TULPS stesso da uno a trenta giorni, in quanto la stessa non ha natura discrezionale ma riveste carattere obbligatorio laddove si concretizzino i presupposti di diritto;

invocata la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n.267/2000;

considerato che l'articolo 110, comma 10, del TULPS non individua i criteri per la graduazione della sospensione della licenza di cui all'articolo 86 nelle ipotesi delle violazioni dell'articolo 110, comma 9 del TULPS stesso, limitandosi a prevedere la revoca della licenza nella ipotesi della reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che in assenza di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari in merito, si ritiene di dover graduare il periodo di sospensione della licenza all'entità della violazione accertata, commisurabile in via equitativa al numero di apparecchi e congegni da intrattenimento non conformi rilevati nel relativo verbale di accertamento, potendosi ritenere congrua la comminazione di n.1 giorno di sospensione della licenza per ogni apparecchio rientrante nella fattispecie del medesimo articolo 110, comma 9 del TULPS, pari, nel caso in specie, n.2 unità;

#### ORDINA

per i motivi suesposti, a norma dell'articolo 110, comma 10 del TULPS, la sospensione temporanea del titolo abilitativo di cui alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) acquisita al protocollo del Comune di Sestu n. 7824 del 30/04/2013, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore dei propri soci da parte dell'Associazione sportiva dilettantistica “New Maracanà” nei locali siti in Sestu presso Corso Italia n.130, per un periodo di n.2 (due) giorni, dal 01/03/2019 al 02/03/2019 compresi, di cui agli atti d'Ufficio risulta presidente pro tempore il sig.Filippino Bruno, nato a Decimomannu il 26/03/1964;

### AVVERTE

che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale;

che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto disposto con il presente provvedimento;

### INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita;

### DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

al sig. Filippino Bruno, in qualità di Presidente pro tempore dell'associazione sportiva dilettantistica "New Maracanà" con sede in Sestu presso Corso Italia n.130 o, in subordine, ad un membro del direttivo della medesima Associazione;

al Comando di Polizia locale di Sestu;

al Comando Carabinieri di Sestu;

alla Prefettura di Cagliari;

alla Questura di Cagliari;

all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sardegna Cagliari.

LA SINDACA

Dott.ssa Maria Paola Secci